

# News



## IN QUESTO NUMERO

- Focus 1
- Novità legislative 2
- Prassi 2
- CCNL 3
- Sentenze 3

## FOCUS

### STRATEGIE DI IMPRESA: IL REGOLAMENTO AZIENDALE

Il Regolamento Aziendale, sconosciuto ai più o quantomeno sottovalutato, è uno strumento fondamentale ed irrinunciabile per l'Impresa.

*Cosa è?*

Il regolamento aziendale è un documento elaborato dal Datore di Lavoro che contiene tutte le regole che governano il lavoro nell'impresa.

Il documento, si affianca alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, eventualmente riassumendole e rendendole chiare a chi non ha le competenze per comprenderle appieno, e vi aggiunge le procedure (le Policy) interne (es. la policy su orari, assenze, trasferte, utilizzo dei beni aziendali, privacy, uso dei social network, benefits ed altro ancora).

*Perché è utile?*

Il Regolamento Aziendale è un alleato del Datore di lavoro e dei Dipendenti, perché fornisce ai Lavoratori tutte le informazioni necessarie per svolgere la prestazione in modo puntuale, corretto ed efficace ed esplicita i diritti, i doveri e le conseguenze in caso di inadempimento.

Il Regolamento aziendale risponde altresì alle previsioni del c.d. Decreto Trasparenza (DL 104/2022) che ha imposto ai Datori di lavoro di fornire al personale, al momento dell'assunzione o su richiesta per il personale già in forza, in modo chiaro e completo, le informazioni relative al rapporto di lavoro: identità delle parti, sede di lavoro, CCNL applicato, retribuzione e sua composizione, ferie, permessi e congedi, ecc.

Ed ancora.

Il Regolamento aziendale può contenere il Codice disciplinare (ovverosia il sunto dei doveri in capo ai lavoratori, le conseguenze della loro violazione e le procedure di contestazione disciplinare, difesa e comminazione delle sanzioni) che l'art. 7 Stat. Lav. (L. 300/1970) impone alle imprese di redigere ed affiggere in luogo visibile ed accessibile.

Inserendo nel Regolamento aziendale tutti i contenuti sopra previsti, le Parti avranno a disposizione solo uno strumento, così semplificando il Lavoro a chi è chiamato a verificare eventuali inadempimenti.

Peraltro, se le procedure sono chiare e ne viene sottolineata l'importanza, la possibilità di errore si riduce sensibilmente (con un incremento della produttività dell'azienda) e le violazioni saranno valutate con maggiore severità.

*Chi lo elabora?*

Il Regolamento aziendale è elaborato dall'imprenditore.

Non è necessario il preventivo confronto con le rappresentanze sindacali, trattandosi infatti di espressione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo al datore di lavoro.

Nei contesti più grandi o complessi, la consultazione può tuttavia essere di aiuto, perché permette di raccogliere anche le opinioni ed i suggerimenti di coloro i quali, quelle regole, le devono rispettare.

Per la stesura di un Regolamento Aziendale corretto e completo è consigliata l'assistenza di un professionista esperto, che aiuti a raccogliere (o a creare ex novo) tutte le procedure aziendali e a riassumere opportunamente gli aspetti normativi, contrattuali e disciplinari.

Il nostro studio è a Vostra disposizione per supportarvi nella stesura del documento.

## NOVITÀ LEGISLATIVE

### DECRETO LEGGE DEL 10 AGOSTO 2023 N. 104

Proroga della scadenza per la detrazione al 110% per gli immobili unifamiliari

Con il Decreto Legge del 10/08/2023 n. 104, sono stati prorogati limitatamente agli immobili unifamiliari i termini per godere degli incentivi per l'efficienza energetica di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. Superbonus).

A seguito della modifica appena introdotta, in caso di interventi effettuati sugli immobili unifamiliari si potrà godere della detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Nel caso, invece, gli interventi siano stati avviati dal 1° gennaio 2023, spetterà una detrazione nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto delle opere,
- tale unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

## PRASSI

### REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prima dell'estate il Garante Privacy ha pubblicato sul sito una guida che si pone come strumento da consultare per segnalare i principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento.

Il Garante coglie l'occasione per ricordare che la privacy non deve essere intesa solo come obbligo formale e come adempimento da scadenziare per essere in regola ma deve diventare parte integrante delle attività di un'organizzazione attraverso l'adozione di comportamenti e attività finalizzate al rispetto della normativa.

E' quindi importante analizzare quanto ad oggi effettuato in azienda e alla periodicità degli aggiornamenti.

Ricordiamo che il Titolare deve: fornire l'informativa all'interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla nomina delle figure introdotte dalla normativa per occuparsi della protezione dei dati e delle relative misure di sicurezza.

Dal lato, invece, delle persone fisiche, il Garante ricorda che il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all'oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

Un ulteriore approfondimento è dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.

La pubblicazione è disponibile sul sito del Garante ([www.gpdp.it](http://www.gpdp.it)).

#### Garante Privacy

Si all'accesso alla relazione investigativa

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 6.7.2023 stabilisce che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, anche con riferimento a tutte le informazioni non trasferite in una contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa.

Stante il comportamento, il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento dati e sanzionato un'azienda.

(Newsletter Garante dell'11 settembre 2023),

## CCNL

### CCNL DIRIGENTI TERZIARIO – EROGAZIONE SECONDA TRANCHE UNA TANTUM

Il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto in data 12 aprile 2023 da Confcommercio-Imprese per l'Italia e Manageritalia, ha previsto, per i dirigenti in forza alla data del 12 aprile 2023, a integrale copertura del periodo convenzionale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l'erogazione di un importo "una tantum" di € 2.000 suddiviso in tre tranches.

La seconda tranche di € 700 dovrà essere erogata con la retribuzione di settembre 2023.

## SENTENZE

### LAVORO

#### CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 24/08/2023, N.25217

Licenziamento disciplinare: nella valutazione della gravità del comportamento, si deve tenere conto anche del "disvalore ambientale" che la condotta può avere nel contesto lavorativo

In tema di licenziamento disciplinare ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il Giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà anche alla luce il disvalore ambientale che la stessa assume quando in virtù della posizione professionale rivestita può assurgere per gli altri dipendenti dell'impresa a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.

(nel caso di specie si trattava del licenziamento di una responsabile di punto vendita)

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 1° SETTEMBRE 2023, N. 25603**

Il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, anche se le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri.

Ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è però necessario che la parte individui specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato, che sono da ricondurre (a) ad un'obiettivo impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro; (b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti; (c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 1° SETTEMBRE 2023, N. 25645**

E' illegittimo licenziamento del lavoratore che timbra il badge elettronico per un collega se i dati derivanti dal sistema elettronico di controllo automatico a distanza non sono concordati né autorizzati.

Le risultanze derivanti da un controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non sono utilizzabili per il licenziamento del lavoratore (dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore incolpato di avere effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente e giunta in orario successivo).

**AGENTI DI COMMERCIO****CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 2 AGOSTO 2023, N. 23547**

Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso che preponente

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c. , nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come fisso provvigionale, atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del quantum , al più ampio concetto di retribuzioni riscosse - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

**BANCARIO****CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2023, N. 25977**

La Corte di Cassazione, con una nuova pronuncia in tema di diritto dei consumatori, ha stabilito i seguenti principi di diritto:

L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.

È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.

La pronuncia è di grande interesse anche in relazione alla precisa disamina operata dalla Corte di Cassazione in merito alla normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo.

La sentenza, di grande attualità, si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione anche con la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9476 del 06.04.2023 di cui Vi abbiamo dato conto nel numero 0 della nostra newsletter.

## **FALLIMENTARE**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. UN., 29 AGOSTO 2023, N. 25442**

Se viene eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento è avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento."

Oggetto del contrasto giurisprudenziale è la vecchia questione del se e in che termini il curatore fallimentare possa eccepire la prescrizione presuntiva per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c. (che disciplinano le prescrizioni brevi inferiori a cinque anni), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che costituisce l'unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta.

La complessa questione è stato oggetto di pronunce divergenti tra le sezioni della Corte e di pronunce difformi pure all'interno delle singole sezioni della Cassazione.

La Suprema Corte, dopo ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, risponde affermativamente sia alla prima questione, ossia la legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva, sia alla seconda questione, ossia la possibilità per il creditore di deferire al curatore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio.

La Suprema Corte ulteriormente argomentando, afferma anche che la dichiarazione del curatore di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante (ossia il curatore). Al contrario essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.

## **REAL ESTATE**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 31 AGOSTO 2023, N. 25559**

I presupposti per il corretto distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento centralizzato

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto che il singolo condomino possa distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale a condizione che dimostri che da tale distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravii di spesa a carico dei rimanenti condomini.

L'onere della prova è a carico del condomino che intende procedere al distacco, il quale dovrà fornire specifica documentazione tecnica.

Qualora, però, l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco, il condomino non sarà tenuto alla prova.

## **RISARCIMENTO DANNI**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 25 LUGLIO 2023, N. 22338**

Publicato in un articolo giornalistico l'indirizzo di residenza, tutti i soggetti coinvolti nella divulgazione illecita dei dati personali sono responsabili

L'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003, applicabile razione temporis, secondo cui "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto (fattispecie relativa alla pubblicazione in un articolo giornalistico dell'indirizzo di residenza di una persona, che costituiva un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente alle esigenze informative dell'articolo pubblicato).

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 14 LUGLIO 2023, N. 20345**

Il risarcimento del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli enti collettivi

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").

## **ASSICURAZIONI**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 30 AGOSTO 2023, N. 25466**

L'assicurazione della responsabilità civile per le auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata

L'art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica.

**TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. I, 21 GIUGNO 2023, N. 1400**

Il regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a [studio.legale@sldm.it](mailto:studio.legale@sldm.it).

**Grazie per l'attenzione**